

## **Trivella selvaggia, nel Decreto Sblocca Italia la “soluzione finale”. La valutazione di impatto ambientale sostituita da un semplice parere. E molto altro....**

*A cura dell'Avv. Valentina Stefutti*

I nostri lettori ricorderanno che già in due precedenti occasioni ([http://www.dirittoambiente.net/file/territorio\\_articoli\\_359.pdf](http://www.dirittoambiente.net/file/territorio_articoli_359.pdf)) abbiamo avuto modo di osservare come i tutti i Governi succedutisi negli ultimi anni, anche di colore asseritamente diverso tra di loro, non hanno mancato di varare norme che, in spregio non solo al principio di precauzione, ma ai più elementari canoni di sicurezza, hanno autorizzato trivellazioni in aree sensibili e ad altissimo rischio, nonostante i numerosi incidenti verificatisi negli ultimi anni e nonostante, proprio a cagione di questi accadimenti, il Parlamento e il Consiglio Europeo abbiano varato la Direttiva 13/30/UE, sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, che ha modificato la Direttiva 2004/35/CE in materia di danno ambientale, e che, al primo “Considerando” richiama espressamente l'art.191 TFUE e per gli effetti il principio di precauzione.

La Direttiva in discorso è stata varata al dichiarato scopo:

- di ridurre, per quanto possibile, il verificarsi di incidenti gravi legati alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e di limitarne le conseguenze;
- di aumentare la protezione dell'ambiente marino e delle economie costiere dall'inquinamento;
- di fissare le condizioni minime di sicurezza per la ricerca e lo sfruttamento degli idrocarburi in mare;
- di limitare le possibili interruzioni della produzione energetica interna dell'Unione;
- di migliorare i meccanismi di risposta in caso di incidente.

Per quanto qui di specifico interesse, si ritiene importante sottolineare che, secondo la definizione data dalla Direttiva all'art.2 n.37, per “incidente ambientale grave” deve intendersi quell'incidente che provochi, o rischi verosimilmente di provocare, effetti negativi significativi per l'ambiente, conformemente alla Direttiva 04/35/CE, che peraltro trova precipua applicazione sia per le acque marine, a seguito della novella apportata proprio dalla Direttiva 13/30/UE, sia alle specie e agli habitat protetti ai sensi delle citate Direttive 92/43/CEE e 09/147/CE.

**© Copyright riservato [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com) - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata**

*E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori -  
a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)*

A sua volta, il successivo art.3, al comma 1 è chiaro nel prevedere che gli Stati Membri siano tenuti a far sì che gli operatori adottino tutte le misure necessarie a prevenire incidenti gravi in mare nel settore degli idrocarburi.

In patente violazione di tali principi, nella bozza del cd. Decreto Sblocca Italia è stata inserita una norma che pare porsi in patente contrasto sia con i principi che abbiamo appena illustrato, che peraltro rivestono carattere cogente, sia con la normativa comunitaria in materia di valutazione di impatto ambientale.

Vediamo in dettaglio. Si legge all'art.45 comma 10 della bozza di decreto, passato al Consiglio dei Ministri il 29 agosto scorso:

10. All'articolo 8 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi 1 bis e 1ter: *"1 bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e produzione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, può autorizzare, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonché sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo. 1ter. Nel caso di attività di cui al comma 1bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5 della legge 239 del 2004 e s.m.i." 11. Al comma 82-sexies, dell'articolo 1 della Legge L. 23 agosto 2004, n. 239, dopo le parole "compresa la perforazione", sono aggiunte le parole "e la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento".*

In sostanza, il Governo ha riconosciuto il carattere strategico delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale.

Al contempo, stando a quanto dichiarato dal Governo: *“si è proceduto (...) alla valorizzazione dei non trascurabili giacimenti di idrocarburi presenti sul territorio nazionale, sbloccando cospicui investimenti (ipotizzabili in 15 miliardi di euro)”*.

Inoltre, per prospezione, ricerca e coltivazione per estrarre gas e petrolio basterà una concessione unica della durata di 30 anni, vale a dire 10 in più rispetto alla normativa precedente.

Fatte queste premesse di ordine generale, il primo profilo di criticità risiede certamente nella circostanza che alle Regioni è stato sottratto qualsiasi potere di controllo in materia, pur in un contesto in cui l'art.117 comma 3 della Cost., che persino per le Regioni a Statuto ordinario, riserva alla potestà legislativa concorrente la disciplina della *“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia”*, nonché dall'art. 118 Cost., il quale impone che sia la Regione ad allocare l'esercizio delle funzioni amministrative in tale materia.

In un ambito di potestà concorrente, le norme rinvenibili nella bozza di decreto paiono andare a sottrarre poteri amministrativi spettanti all'Autorità alle Autorità regionali, con una contestuale fissazione di regole non qualificabili come “principi fondamentali”, in un contesto in cui il disposto di cui all'art.117, comma 2 lett. m), che abilita lo Stato ad intervenire solo in ordine a specifiche prestazioni delle quali la normativa nazionale definisca il livello essenziale di erogazione, non può legittimamente giustificare l'appropriazione, ad opera del Governo nazionale, di interi ambiti di disciplina, escludendo o riducendo radicalmente, il ruolo delle Regioni.

Nelle materie di legislazione concorrente, la Corte Costituzionale ha infatti da tempo significato che la disciplina statale, perché non vada ad incidere significativamente sull'ambito dei poteri regionali, debba risultare limitata a quanto strettamente indispensabile, dovendo essere adottata a seguito di procedure che assicurino la partecipazione dei livelli coinvolti attraverso strumenti di leale collaborazione o comunque prevedendo adeguati meccanismi di cooperazione per l'esercizio concreto delle funzioni amministrative allocate agli organi centrali.

Ne deriva che se è indiscutibile che allo Stato spetti il compito di dettare principi, congeniali alla tutela di esigenze di carattere unitario, insuscettibili di frazionamento o localizzazione territoriale, la legittima attrazione dello Stato di funzioni legislative esige, nell'ottica del principio di leale collaborazione, la necessità di una intesa in senso forte, che di tale principio, come è noto, costituisce la massima espressione.

Non a caso, come significato dal Giudice delle Leggi nella famosa sentenza 24 maggio 2005 n.383, la necessità di un'intesa forte riguarda innanzitutto una serie di funzioni statali di amministrazione attiva, nella specie in relazione all'individuazione delle infrastrutture e degli

insediamenti strategici, al fine di garantire la sicurezza energetica, laddove per “intesa forte” deve intendersi un atto a struttura necessariamente bilaterale, e come tale non suscettibile di essere surrogata dalla determinazione unilaterale di una delle parti, nella fattispecie, dallo Stato.

Sotto altro, e persino più rilevante profilo, per tramite del meccanismo delle cd. autorizzazioni a progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti, sarà possibile effettuare trivellazioni per un periodo che potrà estendersi sino a dieci anni, senza che sia stata effettuata la valutazione di impatto ambientale (sostituita da un parere obbligatorio e non vincolante del Ministero dell'Ambiente!), che pure costituisce un obbligo cogente di derivazione comunitaria, imposto dalla Direttiva 85/337/CEE come da ultimo modificata dalla Direttiva 11/92/UE.

E vi è di più. Come ben noto ai nostri Lettori, il 16 maggio u.s è entrata in vigore la nuova Direttiva VIA 14/53/UE, che dovrà essere recepita dagli Stati Membri entro tre anni, vale a dire entro il 16 maggio 2017.

La direttiva 2014/52/UE ha aggiornato – mediante integrazioni, modifiche o soppressioni – diversi articoli e parte degli allegati della Direttiva VIA 11/92/UE.

Per quanto qui di specifico interesse, deve sottolinearsi come il Legislatore comunitario, ai fini dell'espletamento della VIA, abbia previsto:

- a) l' introduzione di nuovi fattori ambientali: territorio, popolazione e salute umana, biodiversità – Art. 3, § 1; All. IIA, § 1 punto b), § 3 punto b); All. III, §1 punti c) f) g), § 2 punti b) c); All. IV, § 1 punti c) d), § 3, 4, 5 e 8
- b) la considerazione di nuovi temi di valutazione: demolizioni, All. IV, § 5, sensibilità ambientale delle aree, All. IIA, § 1 punto b), gravi incidenti e calamità naturali dovuti a cambiamenti climatici, contaminazione dell'acqua in rapporto al rischio per la salute umana, ambiente marino, previsione dell'insorgenza dell'impatto, – Art. 3, § 2; All. III, § 1 punto f) , g), § 2 e 3; rischio per il patrimonio culturale, vulnerabilità del progetto al cambiamento climatico, sottrazione di territorio e suolo, All.IV § 4 e 5

con la conseguenza che, posto che la norma approvata dal Consiglio dei Ministri risulta essere in ogni caso in contrasto con la Direttiva 11/92/UE, tanto da esporre lo Stato Italiano ad una procedura di infrazione, gravosissima per l'Erario in caso di condanna da parte della Corte di Giustizia, pare aprirsi più di uno spazio per un “conflitto diretto” con alcuni obblighi di conclamato riconoscimento nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, e di recente anche sul piano formale, in quanto riconosciuti dal Trattato dell'Unione Europea.

Ci si riferisce, in particolare, all'“*obbligo di leale cooperazione comunitaria*”, che vincola gli Stati membri alla non adozione (già nelle more del termine concesso per l'attuazione di una direttiva) di atti contrari al loro scopo.

Valentina Stefutti

*Publicato il 15 settembre 2014*